



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

**All. A del. c.c. n. 57/2014**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI**

**ART. 1**

**FUNZIONE COMITATO PER I GEMELLAGGI**

1. È istituito nel Comune di Torrile il Comitato per i Gemellaggi con compito di:

- a) promuovere, programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune di Torrile con enti territoriali italiani e con realtà territoriali di altri Paesi esteri;
- b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e la sua più ampia e consapevole partecipazione alle suddette iniziative con specifico riguardo al coinvolgimento di associazioni, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, gruppi sociali, istituzioni scolastiche che operano nel Comune nei settori economico, turistico, culturale, sociale, sportivo, scolastico, e renderle pienamente protagoniste di questa importante esperienza di alto valore civico.

**ART. 2**

**RISORSE ECONOMICHE**

1. Affinché il Comitato per i Gemellaggi possa realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, l'Amministrazione Comunale potrà iscriverne nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa destinato al trasferimento fondi al Comitato stesso, affinché il Comitato per i Gemellaggi possa realizzare gli scopi descritti nel precedente articolo.
2. Il Comitato per i Gemellaggi, al fine di incrementare le proprie attività, potrà, inoltre, giovare di contributi di enti pubblici e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

**ART. 3**

**COMPITI DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI**

1. Il Comitato per i Gemellaggi è titolare di autonomia decisionale, riveste il ruolo di funzione propositiva e di supporto operativo all'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio, che poi devono essere discussi e concordati con autonomia operativa e gestionale all'interno del Comitato stesso.
2. Nello svolgimento della sua attività, il Comitato per i Gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, curerà la diffusione di una coscienza europeista e di "cittadini del mondo" nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato volto a favorire l'unità politica dell'Europa e la pace e la fratellanza tra i popoli.
3. Lo stesso Comitato per i Gemellaggi terrà costanti rapporti con l'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale.
4. Il Comitato per i Gemellaggi è tenuto a presentare al Sindaco ogni anno:
  - proposta del programma delle attività, evidenziandone finalità e spese preventive;
  - un regolare relazione delle attività svolte
  - il rendiconto economico delle spese sostenute.

**ART. 4**

**COMPOSIZIONE COMITATO PER I GEMELLAGGI**

1. Il Comitato per i Gemellaggi è istituito e nominato con deliberazione della Giunta Comunale.





## COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

2. Il Comitato per i Gemellaggi risulta così composto:

- Presidente: Sindaco o suo delegato;
- Un consigliere comunale in rappresentanza della maggioranza consiliare;
- Un consigliere comunale in rappresentanza della minoranza consiliare;
- Un rappresentante delle istituzioni scolastiche del territorio comunale;
- Un rappresentante delle associazioni aventi sede o operanti sul territorio comunale;
- Un rappresentante delle categorie economiche.

2. I componenti del Comitato, che svolgono la loro funzione a titolo gratuito, è composta da soggetti dotati di competenza, motivazione e disponibilità; i componenti formano l'Assemblea.

3. L'Assemblea indica al suo interno la Giunta esecutiva composta da:

- un Presidente
- un Vice-Presidente
- un Segretario
- un Tesoriere

### **ART. 5**

#### **DECADENZA E DIMISSIONI**

1. La decadenza di uno o più componenti del Comitato per i Gemellaggi può avvenire:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza a più di tre sedute consecutive senza valida giustificazione;
- c) richiesta da parte delle Associazioni di appartenenza;
- d) richiesta della totalità degli altri membri.

La decadenza sarà comunicata dal Comitato stesso alla Giunta Comunale, che provvederà alla sostituzione del componente decaduto.

### **ART. 6**

#### **FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI**

Il Comitato per i Gemellaggi si riunisce almeno due volte all'anno: entro il 31 dicembre, per proporre all'Amministrazione Comunale il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche od integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

Esso si potrà riunire ad ogni modo, su richiesta del Presidente, quando lo si reputi necessario per trattare e deliberare su tutte le questioni concernenti il Comitato per i Gemellaggi.

L'Assemblea del Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

La Giunta esecutiva attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente tre componenti. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno quattro componenti.

Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Per ogni incontro, il Comitato dovrà redigere un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **ART. 7**

#### **DURATA**





## COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

---

Il mandato dei componenti del Comitato per i Gemellaggi termina con la scadenza dell'Amministrazione Comunale che lo ha nominato ma rimane in carica, per le funzioni ordinarie, fino alla nomina del nuovo Comitato.

